

**COMUNE DI VALMOREA**  
**Provincia di Como**

**ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE PER L'ESPLETAMENTO**  
**DELLE FUNZIONI DELEGATE**  
**AI SENSI DEL D.G.R. 25 GENNAIO 2002 N. VII/7868**  
**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**



Maggio 2003

Dott. Stefano Frati  
Dott. Giovanna Civelli

**INDICE**

TITOLO I.	AMBITO DI APPLICAZIONE, FINALITÀ E DEFINIZIONI .....	3
Articolo 1.	Ambito di applicazione .....	3
Articolo 2.	Finalità ed obiettivi .....	4
Articolo 3.	Definizioni.....	5
TITOLO II.	FASCE DI RISPETTO .....	10
Articolo 4.	Tipologia .....	10
Articolo 5.	Modalità di misura .....	11
TITOLO III.	ATTIVITÀ VIETATE O SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE .....	13
Articolo 6.	Alveo: attività consentite .....	13
Articolo 7.	Alveo: attività vietate.....	14
Articolo 8.	Fascia di rispetto 1: attività consentite .....	14
Articolo 9.	Fascia di rispetto 1: attività vietate.....	15
Articolo 10.	Fascia di rispetto 2: attività consentite .....	15
Articolo 11.	Fascia di rispetto 2: attività vietate.....	16
TITOLO IV.	DISCIPLINA DEGLI SCARICHI .....	16
Articolo 12.	Definizione .....	16
Articolo 13.	Criteri generali.....	16
Articolo 14.	Scarichi sul suolo .....	17
Articolo 15.	Controllo delle autorizzazioni .....	17
Articolo 16.	Modifica delle condizioni che danno luogo agli scarichi	17
Articolo 17.	Rilascio dell'autorizzazione comunale .....	18
Articolo 18.	Caratteristiche progettuali.....	18
Articolo 19.	Calcolo portate convogliabili allo scarico .....	18
TITOLO V.	DISCIPLINA DEGLI ATTRAVERSAMENTI.....	20
Articolo 20.	Definizione .....	20
Articolo 21.	Rilascio dell'autorizzazione comunale .....	20
Articolo 22.	Caratteristiche progettuali.....	20
TITOLO VI.	DISCIPLINA DELLE DERIVAZIONI .....	21
Articolo 23.	Definizione .....	21
Articolo 24.	Rilascio dell'autorizzazione .....	21
TITOLO VII.	DISCIPLINA DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA	21
Articolo 25.	Definizione .....	21
Articolo 26.	Rilascio dell'autorizzazione .....	22
Articolo 27.	Caratteristiche progettuali.....	22
Articolo 28.	Rilascio di autorizzazioni particolari.....	22
TITOLO VIII.	PROCEDURE DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER CASI PARTICOLARI .....	22
Articolo 29.	Rilascio di autorizzazioni per il reticolo minore con	

---

ruolo di confine comunale .....	22
Articolo 30. Nulla osta per occupazione occasionale .....	23
TITOLO IX.    NORME SPECIALI .....	23
Articolo 31. Convenzioni con i comuni limitrofi .....	23

## TITOLO I. AMBITO DI APPLICAZIONE, FINALITÀ E DEFINIZIONI

### Articolo 1. Ambito di applicazione

Le presenti norme disciplinano:

- ◆ le modalità d'uso delle aree afferenti al demanio idrico collegato al reticolo minore;
- ◆ la realizzazione di opere nelle aree afferenti al demanio idrico collegato al reticolo minore;
- ◆ gli scarichi idrici relativamente alla sola quantità di acque recapitate nel corpo ricettore appartenente al reticolo minore e principale

L'ambito territoriale d'applicazione delle presenti norme è quello del territorio comunale di Valmorea (CO), limitatamente alle aree afferenti al demanio idrico collegato al reticolo minore, inclusi i corsi d'acqua con ruolo di confine. Per questi ultimi si dovrà fare riferimento anche ai contenuti della convenzione da sottoscrivere con i comuni limitrofi.

Fanno parte del reticolo principale del comune di Valmorea i seguenti corsi d'acqua:

Toponimo ufficiale	Coordinate chilometriche del punto di monte (Lat.-Long.)	Coordinate chilometriche del punto di valle (Lat.-Long.)
Torrente Gaggiolo o Lanza o Ranza	5075145 - 1494529	5073978 - 1493709

Fanno parte del reticolo minore del comune di Valmorea i seguenti corsi d'acqua:

Toponimo ufficiale o denominazione non ufficiale	Coordinate chilometriche del punto di monte (Lat.-Long.)	Coordinate chilometriche del punto di valle (Lat.-Long.)
Roggia Casanova Lanza	5074186 - 14954037	5074213 - 1494531
Roggia Riale Renone	5073086 - 1494233	5073978 - 1493709
Roggia Scivescia	5075193 - 1495613	5074865 - 1494522
Roggia Stretta	5074095 - 1494636	5074016 - 1493935
Roggia detta "dei Mulini"	5073943 - 1494710	5074095 - 1494636
Roggia detta "del Brin"	5074767 - 1494920	5074369 - 1494535
Roggia detta "del Brin"	5074627 - 1494962	5074628 - 1494801

<b>Toponimo ufficiale o denominazione non ufficiale</b>	<b>Coordinate chilometriche del punto di monte (Lat.-Long.)</b>	<b>Coordinate chilometriche del punto di valle (Lat.-Long.)</b>
Roggia detta "Gulpinata"	5073415 - 1494296	5073368 - 1494118
Roggia detta "Paradis di gatt"	5074389 - 1494961	5074199 - 1494627
Roggia detta "Lura"	5074005 - 1495795	5073555 - 1496001
Roggia detta "Puntecc"	5072959 - 1494763	5072841 - 1494462
Roggia detta "del Carà"	5073139 - 1494386	5073135 - 1494249
Roggia detta "delle Fontanelle"	5072406 - 1494487	5073086 - 1494233
Roggia detta "del Muntarel"	5074104 - 1494805	5074095 - 1494636
Roggia senza nome	5074163 - 1495684	5073830 - 1495739
Roggia senza nome	5073557 - 1495833	5073555 - 1496001
Roggia senza nome	5073166 - 1494387	5073153 - 1494346
Roggia senza nome	5074002 - 1494418	5074173 - 1494470

## **Articolo 2. Finalità ed obiettivi**

Attraverso l'applicazione delle presenti norme, si vuole garantire un livello di sicurezza adeguato riguardo ai fenomeni di dissesto idraulico – idrogeologico e favorire la fruizione e riqualificazione ambientale delle aree afferenti al demanio idrico collegato al reticolo idrografico. Questo attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici ed ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali, con particolare attenzione a quelle degradate, anche attraverso usi ricreativi.

Limitatamente al reticolo idrografico, le finalità richiamate sono perseguite mediante:

- a) l'adeguamento della pianificazione urbanistico – territoriale;
- b) la definizione del quadro del rischio idraulico ed idrogeologico;
- c) la costituzione di vincoli, di prescrizioni, di incentivi e di destinazioni d'uso del suolo in relazione al diverso grado di rischio;
- d) l'individuazione di linee guida per il recupero naturalistico ed ambientale, nonché per la tutela ed il recupero di valori monumentali, paesaggistici ed ambientali presenti e/o la riqualificazione delle aree degradate;
- e) l'individuazione di interventi su infrastrutture e manufatti di ogni tipo, anche edilizi, che determinino rischi idrogeologici, anche con fi-

nalità di rilocalizzazione;

- f) la moderazione delle piene, la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua, con specifica attenzione alla valorizzazione della naturalità delle aree;
- g) la definizione delle esigenze di manutenzione, completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti, in funzione del grado di sicurezza compatibile e del loro livello di efficienza ed efficacia;
- h) la definizione di nuovi sistemi di difesa, ad integrazione di quelli esistenti, con funzioni di controllo dell'evoluzione dei fenomeni di dissesto, in relazione al grado di sicurezza da conseguire.

### Articolo 3. Definizioni

**Acque reflue domestiche:** acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche<sup>(1)</sup>;

**Acque reflue industriali:** qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento<sup>(1)</sup>;

**Acque reflue urbane:** acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato<sup>(1)</sup>;

**Acque sotterranee:** le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo<sup>(1)</sup>;

**Agglomerato:** area in cui la popolazione, ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile, e ciò è tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale<sup>(1)</sup>;

**Alveo:** tutto quanto riguarda la sede di scorrimento preferenziale delle acque e con limite determinato dall'altezza della piena ordinaria o, nel caso di corsi d'acqua arginati, il limite piede arginale esterno.

**Area inondabile:** porzione della regione fluviale compresa tra l'alveo di piena e il limite dell'area inondabile per una piena straordinaria di assegnato tempo di ritorno; sotto l'aspetto idraulico l'area svolge in piena funzioni di invaso e laminazione ma è scarsamente contribuente

<sup>1</sup> Definizione tratta dal D.lgs 11 maggio 1999, n. 152, "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" e successive modifiche.

al moto. La delimitazione è normalmente costituita da rilievi morfologici naturali a quote superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena considerata<sup>(2)</sup>.

**Area inondabile per tracimazione o rottura degli argini maestri:**

Porzione di territorio inondabile per cedimento delle opere di ritenuta. E' delimitata da rilievi morfologici naturali o da elementi artificiali presenti sul territorio (rilevati, insediamenti)<sup>(2)</sup>.

**Arginature:** Complesso delle opere eseguite lungo un corso d'acqua e realizzate per il contenimento delle piene<sup>(2)</sup>.

**Argine:** Struttura di forma trapezoidale che ha la funzione di contenere le piene di un corso d'acqua<sup>(2)</sup>.

**Autorizzazione:** provvedimento con il quale l'Autorità, l'Ente od il Concessionario ha solo il compito di rimuovere un limite posto dalla legge all'esercizio di un diritto che già appartiene ad altri soggetti (pubblici o privati). L'autorizzazione è l'atto di consenso che gli altri soggetti richiedono per svolgere un'attività che la legge ha individuato come socialmente pericolosa, dimostrando quindi di svolgere l'attività senza danno per il pubblico interesse. Deve essere rilasciata obbligatoriamente se le norme sono rispettate (non vi è discrezionalità da parte dell'Autorità competente). Fatto salvo pattuizioni speciali, non può essere revocata<sup>(4)</sup>.

**Bacino idrografico:** Il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente; qualora un territorio possa essere allagato dalle acque di più corsi d'acqua, esso si intende ricadente nel bacino idrografico in cui il bacino imbrifero montano ha la superficie maggiore<sup>(3)</sup>.

**Bacino imbrifero:** porzione di territorio nella quale si raccolgono naturalmente le acque piovane che alimentano un fiume o un torrente<sup>(2)</sup>.

**Cassa (di colmata):** Zona soggetta al riempimento d'acque torbide, destinate a sedimentare e a colmarla<sup>(2)</sup>.

**Coefficiente d'Afflusso:** rapporto tra il volume d'acqua affluito alla rete ed il volume piovuto<sup>(2)</sup>.

**Coefficiente di Deflusso:** rapporto tra il volume d'acqua defluito e quello affluito alla rete<sup>(2)</sup>.

**Coefficiente Udometrico:** portata massima di un ettaro di terreno<sup>(2)</sup>.

<sup>2</sup> Definizione adottata nelle presenti norme.

<sup>3</sup> Definizione tratta dalla L. 18 maggio 1989, n.183, "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo".

**Concessione:** provvedimento con il quale l'Autorità competente, a propria discrezione, permette ad altri soggetti (pubblici o privati) di esercitare un diritto che questi ultimi non hanno, ovvero la concessione è discrezionale (dipende soltanto dall'Autorità se concederla o meno) ed è revocabile per ragioni di interesse pubblico<sup>(4)</sup>.

**Corso d'acqua:** tutto quanto riguarda sia la sede di scorrimento delle acque (alveo), che il complesso fluviale generale costituito da "sponde", "argini", ecc., secondo una varia terminologia che concorre ad individuare il concetto geografico di fiume, torrente ed altro<sup>(5)</sup>. Si identificano quindi corsi d'acqua naturali o seminaturali (come fiumi, torrenti, rii, ecc.) o corsi d'acqua artificiali (come i canali di bonifica, industriali, navigabili, reti di scolo, ecc.), fatta però esclusione dei canali appositamente costruiti per lo smaltimento di acque reflue urbane e di acque reflue industriali<sup>(6)</sup>;

**Demanio idrico:** appartengono al demanio idrico tutte le acque sotterranee e superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne, con esclusione delle acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne. La raccolta delle acque in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli, o di singoli edifici, è libera e non soggetta a licenza o concessione di derivazione, ferma l'osservanza delle norme edilizie, di sicurezza, e di altre norme speciali per la realizzazione dei relativi manufatti<sup>(7)</sup>.

**Difesa idraulica:** combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative aventi la finalità di difendere il territorio (di pianura) da allagamenti e ristagni di acque comunque generati, onde consentire in via ordinaria l'utilizzo produttivo e residenziale del territorio. Fanno parte delle suddette azioni le attività di vigilanza, gestione, manutenzione (ordinaria) delle opere di bonifica, nonché le connesse attività di studio, ricerca e progettazione miranti ad adeguare tali opere ai livelli di sicurezza richiesti dall'assetto territoriale produttivo ed urbanistico<sup>(2)</sup>.

**Fasce di rispetto del demanio idrico:** Aree afferenti al demanio idrico che, per ragioni di interesse generale o di tutela della pubblica incolumità (ovvero mantenimento dell'efficienza del corso d'acqua) o di conservazione e protezione dei caratteri naturali fondamentali dei corsi d'acqua e delle relative pertinenze, sono sottratte al libero intervento dell'uomo e poste sotto il controllo delle amministrazioni pubbliche competenti<sup>(2)</sup>.

---

<sup>4</sup> Definizione adottata nelle presenti norme e tratta da letteratura tecnico - giuridica.

<sup>5</sup> Definizione ricavata dal parere del Consiglio di Stato del 14 novembre 1990 richiesto dalla Regione Lombardia.

<sup>6</sup> Definizione ricavata dalla Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Supplemento Ordinario n. 48 del 21 febbraio 1977.

<sup>7</sup> Definizione ricavata dalla Legge 5 gennaio 1994, n. 36, "Disposizioni in materia di risorse idriche" e dal D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238, "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche".



**Fognature separate:** la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia<sup>(1)</sup>.

**Licenza:** si assume come significato di licenza quello attribuito ad autorizzazione<sup>(2)</sup>.

**Inquinamento:** lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo nell'ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque<sup>(1)</sup>;

**Magra ordinaria:** Livello o portata di magra in una sezione di un corso d'acqua che uguaglia o supera nel 75% dei casi i minimi livelli o le minime portate annuali verificatisi nella stessa sezione<sup>(8)</sup>.

**Nulla osta:** provvedimento con il quale l'Autorità, l'Ente od il Concessionario verifica che non vi siano elementi ostativi per svolgere un'attività senza danno per il pubblico interesse. Deve essere rilasciata obbligatoriamente se non vi sono elementi ostativi e siano garantite le esigenze di pubblico interesse. Fatto salvo pattuizioni speciali, non può essere revocata<sup>(4)</sup>.

**Opere di bonifica:** (2)

- ◆ opere di presidio e difesa idrogeologica poste sulle pendici, eventualmente connesse al reticolo delle acque superficiali;
- ◆ opere pubbliche di approvvigionamento, sollevamento, regolazione e distribuzione delle acque irrigue;
- ◆ opere pubbliche finalizzate ad assicurare la funzionalità della rete scolante del territorio, incluse le aste del reticolo minore, le connesse opere e manufatti di regolazione e difesa, gli impianti idrovori, le infrastrutture necessarie per il funzionamento e lo svolgimento delle attività di vigilanza;
- ◆ le opere private obbligatorie necessarie per la funzionalità delle opere pubbliche;

**Piena ordinaria:** livello o portata di piena in una sezione di un corso d'acqua che, rispetto alla serie storica dei massimi livelli o delle massime portate annuali verificatisi nella stessa sezione, è uguagliata o superata nel 75% dei casi<sup>(8)</sup>.

**Rete fognaria:** il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane<sup>(1)</sup>;

---

<sup>8</sup> Definizione tratta da "Memorie e studi idrografici", Ministero LL.PP., Consiglio Superiore LL.PP., Servizio Idrografico, 1928.

**Reticolo di bonifica:** corsi d'acqua artificiali e/o naturali, strettamente interconnessi con prevalenti funzioni di irrigazione e di difesa idraulica di bonifica la cui manutenzione e gestione è affidata ad appositi consorzi. Tale definizione, per quanto compatibile, si applica anche a fiumi e canali navigabili, ad opere per lo stabilimento ed esercizio di molini ed opifici, o sui canali di derivazione di acque superficiali per qualsiasi altro utilizzo previsto dalla normativa vigente.

**Reticolo idrografico:** complesso di corsi d'acqua, sia appartenenti al reticolo minore, che al reticolo principale che al reticolo di bonifica<sup>(9)</sup>.

**Reticolo minore:** corsi d'acqua non appartenenti al reticolo principale o gestiti da consorzi di bonifica/irrigazione, con alveo morfologicamente evidente, nei quali sia presente o potenzialmente presente acqua in caso di eventi meteorici intensi. Ove ne ricorrano motivate condizioni, i vincoli apposti con le presenti norme sono prolungati lungo gli impluvi, anche fino alla linea di spartiacque<sup>(9)</sup>.

**Reticolo principale:** corsi d'acqua che possiedono i requisiti elencati nella D.G.R. 22 Dicembre 1999, n. VI/47310<sup>(10)</sup>, integrati dagli ulteriori criteri riportati nell'allegato A della D.G.R. 25 gennaio 2002, n. VII/7868<sup>(11)</sup>. L'identificazione del reticolo principale è stata effettuata

<sup>9</sup> Definizione adottata nelle presenti norme. Per l'individuazione del reticolo minore si sono utilizzati i criteri stabiliti dalla D.G.R. VII/7868, integrati dalle normative di riferimento.

<sup>10</sup> **D.G.R. 22 Dicembre 1999, n. VI/47310 (sintesi)**

...omiss

1. Devono essere inseriti negli elenchi del reticolo principale tutti i corsi d'acqua sui quali già prima dell'entrata in vigore della L.R. 34/1998 e del D.P.R. 238/1999 era consuetudine svolgere, da parte degli uffici del Genio Civile, le funzioni di Polizia Idraulica secondo le disposizioni del R.D. 523/1904 e precisamente quelli che possiedono almeno una delle seguenti caratteristiche:
  - a) Corsi d'acqua già iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
  - b) Corsi d'acqua anche non iscritti su cui sono state eseguite opere idrauliche da parte di Enti Pubblici;
  - c) Corsi d'acqua oggetto di derivazioni e/o attingimenti;
  - d) Corsi d'acqua non iscritti su cui sono già state rilasciate autorizzazioni di polizia idraulica, avendone riconosciuto la caratteristica di acque pubbliche.

<sup>11</sup> **D.G.R. 25 gennaio 2002, n. VII/7868 (sintesi)**

Nel reticolo principale sono inseriti i corsi d'acqua che presentano le seguenti caratteristiche:

1. Significatività dei bacini: bacini sottesi da corsi d'acqua di lunghezza superiore ai 2 km;
2. Particolarità di corsi d'acqua di lunghezza inferiore ai 2 km: caratterizzati da rilevanti problematiche idrauliche o idrogeologiche o siano interessati da interventi idraulici o di versante particolarmente significativi, in essi siano presenti opere di sbarramento di cui alla L.R. 8/1998 o, comunque, siano oggetto di significative autorizzazioni di derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico;
3. Significatività dei corsi d'acqua totalmente compresi nel territorio di un comune o che fungono da confine: solo se interessati da interventi idraulici o di versante particolarmente significativi, in essi siano presenti opere di sbarramento di cui alla L.R. 8/98 o, comunque, siano oggetto di significative autorizzazioni di derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico;
4. Individuabilità dei tratti costituenti il reticolo principale: deve essere possibile individuare sul territorio, il punto di inizio e la foce/sbocco;
5. Visibilità in cartografia dei limiti che definiscono il reticolo principale: i punti che delimitano il reticolo principale devono anche essere rappresentati sulla CTR in scala 1:10.000;
6. Congruenza con i limiti di definizione dei laghi principali: i corsi d'acqua significativi che rappresentano i principali immissari ed emissari dei maggiori laghi lombardi devono essere definiti per quanto riguarda il punto di immissione e quello di emissione, in congruenza con i limiti amministrativi con cui vengono delimitati i laghi stessi ai fini delle competenze di trasporto lacuale.

dalle strutture dell'ex Genio Civile (ora Struttura Sviluppo Del Territorio);

**Scarichi esistenti:** gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e già autorizzati<sup>(1)</sup>;

**Scarico:** qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione<sup>(1)</sup>;

**Trattamento appropriato:** il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni del presente decreto<sup>(1)</sup>;

**Valore limite di emissione:** limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo<sup>(1)</sup>.

## TITOLO II. FASCE DI RISPETTO

### Articolo 4. Tipologia

Nell'ambito del presente documento sono state individuate due fasce di rispetto dei corsi d'acqua inclusi nel reticolo minore, ciascuna caratterizzata da un diverso grado di controllo e da una specifica disciplina. Le fasce di rispetto, come richiesto dal D.G.R. 25 gennaio 2002, sono state riportate sugli elaborati grafici «Individuazione del reticolo minore e fasce di rispetto dei corsi d'acqua» redatti alla scala 1:2.000.

L'individuazione delle fasce di rispetto è stata ottenuta essenzialmente sulla base dei seguenti elementi:

- ◆ valutazione puntuale sul terreno dello stato dell'alveo e delle aree limitrofe (aree soggette a fenomeni erosivi o dissesti, di divagazione dell'alveo, aree necessarie per consentire l'accessibilità al corso d'acqua per la sua manutenzione, fruizione e riqualificazione)
- ◆ analisi storica qualitativa degli eventi di piena (aree storicamente

soggette ad esondazioni).

Le fasce di rispetto individuate sono le seguenti:


- 1) **Fascia di rispetto 1:** collocata in adiacenza all'alveo, è sempre presente, ha larghezza minima di quattro metri a partire dal limite esterno dall'alveo ed è individuata in base a ragioni di interesse generale e di tutela della pubblica incolumità. Questa fascia comprende uno o più dei seguenti elementi:
  - ◆ aree di stretta pertinenza fluviale, individuate con criterio geomorfologico, da mantenere a disposizione per consentire l'accesso durante interventi di manutenzione del corso d'acqua e per la realizzazione di interventi di difesa idraulica;
  - ◆ aree non idoneamente protette da interventi di difesa idraulica e per questo soggette a fenomeni di erosione spondale o frana-menti.
  
- 2) **Fascia di rispetto 2:** collocata esternamente alla precedente, può essere assente, non ha ampiezza minima ed è individuata in base a ragioni di tutela della pubblica incolumità. Questa fascia comprende:
  - ◆ aree storicamente allagate in occasione di eventi alluvionali particolarmente intensi.
  - ◆ aree inondabili, o potenzialmente inondabili, in occasione di eventi meteorici eccezionali, individuate con criteri geomorfologici.

### **Articolo 5. Modalità di misura**

L'ampiezza di ogni fascia di rispetto deve essere ricavata sulle tavole grafiche «Individuazione del reticolo minore e fasce di rispetto dei corsi d'acqua». La misura deve essere effettuata dalla mezzeria della linea blu che rappresenta i corsi d'acqua alla mezzeria delle linee rossa, arancione o verde che rappresentano i limiti esterni delle diverse fasce di rispetto.

Tali misure devono essere riportate sul terreno a partire **dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa** (D.G.R. 25 gennaio 2002, punto 5.1 dell'Allegato B). Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

Di seguito si riporta un disegno schematico che esemplifica l'assetto morfologico fluviale.




Secondo la modalità di cui al paragrafo precedente, l'ampiezza minima della fascia di rispetto 1 risulta essere pari a 4 m.


L'ampiezza della fascia di rispetto 2 e della fascia 1 nel caso di ampiezze maggiori di 4 metri, è stata definita sulla base della morfologia locale o di necessità di pubblica incolumità e di salvaguardia ambientale.

Per esemplificare le modalità di misurazione delle distanze relative alle varie fasce di rispetto citate, si riportano alcuni disegni schematici (non in scala) rappresentativi delle situazioni presenti sul territorio comunale.


#### ALVEO CON SPONDE POCO INCISE, STABILI, CONSOLIDATE O PROTETTE



#### ALVEO CON SPONDE INCISE



ALVEO CON ARGINI IN RILEVATO



### TITOLO III. ATTIVITÀ VIETATE O SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

#### Articolo 6. Alveo: attività consentite

Sono consentite, previo rilascio di concessione e pagamento di canone annuale per occupazione area demaniale:

- ◆ Opere di regimazione, difesa e sistemazione idraulica (briglie, argini, scogliere, pennelli, ecc.);
- ◆ Opere di derivazione di acque superficiali;
- ◆ Opere di attraversamento (ponti, passerelle pedonali, strade per piste ciclabili, guadi, sottopassi pedonali, ecc.) che non comportino una riduzione della sezione dell'alveo;
- ◆ Opere per lo scarico di acque in alveo.

### **Articolo 7. Alveo: attività vietate**

Sono vietati:

- ◆ Opere per la tombinatura e copertura dei corsi d'acqua ai sensi dell'Art. 41 del D.L. 152/99 e del relativo regolamento di applicazione regionale (non ancora emanato);
- ◆ Restrizioni della sezione dell'alveo;
- ◆ Manufatti ed opere in genere.

Per tutto quanto non compreso, si fa riferimento al Codice Civile ed in particolare agli articoli 868, 915, 916 e 917.

### **Articolo 8. Fascia di rispetto 1: attività consentite**

Nella fascia di rispetto 1 sono consentite, previa autorizzazione comunale:

- ◆ Opere di regimazione, difesa e sistemazione idraulica (briglie, argini, scogliere, pennelli, ecc.);
- ◆ Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del corso d'acqua e delle opere di regimazione, difesa e sistemazione idraulica;
- ◆ Opere per lo scarico di acque in alveo;
- ◆ Opere di derivazione di acque superficiali;
- ◆ Opere di attraversamento (ponti, passerelle pedonali, strade per piste ciclabili, guadi, sottopassi pedonali, ecc.) che non comportino una riduzione della sezione dell'alveo;
- ◆ Ristrutturazione e realizzazione di infrastrutture lineari a rete e relativi impianti, riferite a servizi pubblici quali: fognature, gasdotti, metanodotti, acquedotti, linee elettriche, linee telefoniche, ecc.;
- ◆ Interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- ◆ Interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- ◆ Interventi di demolizioni senza ricostruzione;
- ◆ Interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.;
- ◆ Interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari

e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

- ◆ Interventi di restauro e risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

### **Articolo 9. Fascia di rispetto 1: attività vietate**

Nella fascia di rispetto 1 sono vietati:

- ◆ Nuove edificazioni;
- ◆ Costruzione di pali e tralicci asserviti a linee elettriche;
- ◆ Escavazione di pozzi;
- ◆ Manufatti tranne quelli finalizzati alla regimazione idraulica del corso d'acqua;
- ◆ Recinzioni trasversali o longitudinali al corso d'acqua che impediscano l'accesso ed il transito ai mezzi di intervento;
- ◆ Modifiche morfologiche (scavi e/o riporti anche temporanei se non finalizzati a progetti di sistemazione idraulica);
- ◆ Ogni tipo di opera che possa modificare la morfologia dei luoghi;
- ◆ Piantumazioni di alberi e siepi e qualunque altra coltivazione;
- ◆ Esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti non precedentemente autorizzate;
- ◆ Qualsiasi tipo di attività che comporti una presenza continuativa di persone o macchinari ad eccezione di cantieri legati a lavori di sistemazione idraulica;
- ◆ Sradicamento delle ceppaie lungo le sponde, tranne nel caso di esecuzione di lavori di regimazione idraulica;
- ◆ Tutte le attività che non rientrano in quelle consentite di cui all'art. 8.

### **Articolo 10. Fascia di rispetto 2: attività consentite**

- ◆ Gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;



- ◆ Gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia.

### **Articolo 11. Fascia di rispetto 2: attività vietate**

- ◆ Nuove edificazioni;
- ◆ Riporti anche temporanei se non finalizzati a progetti di sistemazione idraulica;
- ◆ Gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile della capacità di invaso, salvo che questi interventi comportino un apprezzabile miglioramento delle funzioni idrauliche dell'alveo;
- ◆ L'installazione di impianti di smaltimento dei rifiuti ivi incluse le discariche di qualsiasi tipo sia pubbliche che private, il deposito a cielo aperto, ancorchè provvisorio, di materiali o di rifiuti di qualsiasi genere;
- ◆ Qualunque opera che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza a cui sono destinati gli argini, i loro accessori ed i manufatti ad essi attinenti.
- ◆ Tutte le attività che non rientrano in quelle consentite di cui all'art. 10.

## **TITOLO IV. DISCIPLINA DEGLI SCARICHI**

### **Articolo 12. Definizione**

Per "scarico" si intende una qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

### **Articolo 13. Criteri generali**

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

Al comune compete l'autorizzazione agli scarichi esclusivamente sotto il profilo quantitativo delle acque recapitate nel corpo ricettore appartenente al reticolo minore.

L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove tra più entità sia costituito un Consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al Consorzio medesimo,

ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del Consorzio in caso di mancato rispetto dell'autorizzazione.

L'efficacia dell'autorizzazione comunale decorre dall'ottenimento dell'autorizzazione prevista dall'articolo 45 del Dlgs 11 maggio 1999, n. 152 per quanto concerne gli aspetti qualitativi delle acque di scarico, e se ne attribuisce pari durata a decorrere dalla data di validità del provvedimento di cui all'articolo 45. L'autorizzazione comunale è preventiva rispetto a quella prevista dall'articolo 45 del citato decreto legislativo.

#### **Articolo 14. Scarichi sul suolo**

Fatto salvo il rispetto dei limiti di accettabilità del corpo ricettore, da perseguire anche con opportune tecniche di laminazione delle portate di picco, ai fini di preservare nel tempo la continuità idrica dei corsi d'acqua è fatto divieto di effettuare scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo nelle aree incluse nelle fasce di rispetto del reticolo minore.

#### **Articolo 15. Controllo delle autorizzazioni**

Fatto salvo quanto previsto dal Capo III del Dlgs 11 maggio 1999, n. 152, in materia di controlli da parte dell'Autorità competente sulla qualità delle acque scaricate, il Comune è l'autorità competente per il controllo degli scarichi sotto il profilo quantitativo delle acque recapitate nel corpo ricettore appartenente al reticolo minore.

Come stabilito dall'articolo 50 del Dlgs 11 maggio 1999, n. 152, il soggetto incaricato del controllo è autorizzato ad eseguire le ispezioni ed i controlli necessari all'accertamento del rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

#### **Articolo 16. Modifica delle condizioni che danno luogo agli scarichi**

Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.

Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche quantitative diverse, deve essere data comunicazione al Comune, il quale, verificata la compatibilità dal punto di vista quantitativo delle acque recapitate nel corpo ricettore, può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.

### **Articolo 17. Rilascio dell'autorizzazione comunale**

Fatto salvo il rispetto di eventuali altri obblighi attinenti la normativa edilizia, per l'ottenimento dell'autorizzazione comunale relativa all'aspetto della quantità di acque recapitate nel corpo ricettore appartenente al reticolo minore, il richiedente deve:

- ◆ produrre opportuna documentazione tecnica che verifichi l'idoneità del corpo ricettore a smaltire la quantità di acqua scaricata. Tale verifica dovrà essere effettuata sia per scarichi di acque reflue domestiche od industriali (o miscuglio delle stesse, cioè acque reflue urbane), sia per acque meteoriche di dilavamento;
- ◆ realizzare il progetto del manufatto di recapito a scala idonea (indicativamente 1:10), tenendo conto delle caratteristiche progettuali di cui al seguente articolo 19.

### **Articolo 18. Caratteristiche progettuali**

- ◆ Lo scarico deve essere strutturato in modo da avvenire nella medesima direzione di flusso della corrente;
- ◆ Lo scarico non deve essere posizionato in alveo al di sotto del pelo libero dell'acqua, né ad una altezza dal fondo alveo superiore a 0.5 metri;
- ◆ Il progetto dovrà prevedere idonei accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare la formazione di turbolenze nel corpo ricettore e/o l'innescò di fenomeni erosivi di fondo o di sponda;
- ◆ Il manufatto di recapito deve essere compatibile con l'assetto delle difese idrauliche esistenti o programmate e non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante;
- ◆ Nel caso i manufatti di recapito fossero realizzati su area demaniale, saranno soggetti al pagamento di canone di occupazione di area demaniale;
- ◆ Per ogni altra indicazione di carattere progettuale si rimanda alle indicazioni vigenti in materia ed alle disposizioni dell'Autorità idraulica competente.

### **Articolo 19. Calcolo portate convogliabili allo scarico**

La determinazione della quantità complessiva di acqua collettata allo scarico dovrà avvenire con le seguenti modalità:

- ◆ per gli agglomerati urbani od industriali, le portate saranno determinate in base al consumo medio procapite di acqua potabile riportato nel "Rapporto dello stato dell'ambiente della Lombardia" e qui

assunto pari a 350 litri/giorno per abitante equivalente. Per la determinazione degli abitanti equivalenti di eventuali attività industriali, si dovrà fare riferimento alla tabella seguente (I.R.S.A.-C.N.R., 1991) che riporta i valori dei coefficienti di conversione [ad-detto industriale] – [abitante equivalente]:



<b>Attività</b>	<b>Coeff.</b>	<b>Attività</b>	<b>Coeff.</b>
Industrie estrattive	30	Industria casearia	57
Industrie di macellazione della carne	64	Industrie tessili	17
Industria di conservazione e trasferimento frutta	155	Industrie del legno e dei suoi prodotti	16
Industria grassi vegetali ed animali	230	Industrie alimentari di base	84

Nel caso di attività non contemplate nella sopra riportata tabella, si dovrà procedere per analogia;

- ◆ per gli insediamenti isolati si dovrà determinare l'effettivo carico insediativo e calcolare poi le portate in base al consumo medio pro-capite di acqua potabile pari a 350 litri/giorno per abitante equivalente;
- ◆ per gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento, dovrà essere determinata la quantità di acqua da collettare in base ai parametri di possibilità climatica con tempo di ritorno di 100 anni, mentre la durata ed i coefficienti di deflusso sono quelli stabiliti dall'articolo 20 della L.R. 27 maggio 1985, n. 62. Questa legge sottolinea che "sono considerate acque di prima pioggia quelle corrispondenti per ogni evento meteorico ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio. Al fine del calcolo delle portate si stabilisce che tale valore si verifichi in 15 minuti; i coefficienti di afflusso alla rete si assumono pari ad 1 per le superfici coperte, lastricate od impermeabilizzate e a 0.3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate."

In ogni caso si sottolinea che la materia è normata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda, e che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

## TITOLO V. DISCIPLINA DEGLI ATTRAVERSAMENTI

### Articolo 20. Definizione

Sono compresi nel termine "attraversamento" le seguenti tipologie di costruzioni (aeree e/o in subalveo): ponti, guadi/selciatoni, gasdotti, fognature, tubazioni e cunicoli di vario tipo, sifoni, infrastrutture a rete in genere (linee elettriche, telefoniche, ecc.), attraversamenti aerei quali teleferiche, seggiovie e funivie, ponti canali, ecc.

### Articolo 21. Rilascio dell'autorizzazione comunale

Fatto salvo il rispetto di eventuali altri obblighi attinenti la normativa edilizia, per l'ottenimento dell'autorizzazione comunale relativa alla realizzazione di attraversamenti sul reticolo minore, il richiedente deve:

- ◆ produrre adeguata verifica idraulica della sezione libera di deflusso dell'attraversamento;
- ◆ realizzare il progetto del manufatto a scala idonea, tenendo conto delle indicazioni di cui al seguente articolo 23.

### Articolo 22. Caratteristiche progettuali

- ◆ Gli attraversamenti con luce superiore a 6 metri dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce *a* e *b*", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99).
- ◆ Il progetto degli attraversamenti con luce inferiore a 6 metri dovrà essere accompagnato da adeguata relazione idrologico-idraulica, attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e con un franco pari ad almeno il 20% della sezione di deflusso ricavata.
- ◆ I manufatti di attraversamento, indipendentemente dalle loro dimensioni, non dovranno in ogni caso restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso, avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna, comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.
- ◆ Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinali in alveo che riducano la sezione.
- ◆ Per ogni altra indicazione di carattere progettuale si rimanda alle indicazioni vigenti in materia.

## **TITOLO VI. DISCIPLINA DELLE DERIVAZIONI**

### **Articolo 23. Definizione**

Per "derivazione" si intende l'insieme delle opere e manufatti realizzati per il prelievo di acque superficiali.

### **Articolo 24. Rilascio dell'autorizzazione**

L'autorizzazione al prelievo dovrà essere rilasciata dall'Autorità competente (Amministrazione Provinciale).

Nel caso in cui le opere siano realizzate all'interno dell'area demaniale, dovrà essere richiesta una autorizzazione comunale per l'occupazione del suolo pubblico.

## **TITOLO VII. DISCIPLINA DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA**

### **Articolo 25. Definizione**

Per "opere di sistemazione idraulica" si intende l'insieme delle opere aventi la finalità di difendere il territorio da allagamenti e ristagni di acque comunque generati e/o finalizzate ad assicurare la funzionalità della rete scolante del territorio.

Tali opere possono essere suddivise in:

- ◆ Opere di regimazione: si tratta di opere finalizzate alla modifica della pendenza ed alla stabilizzazione del fondo dell'alveo, alla riduzione della velocità della corrente.
- ◆ Opere di difesa: si tratta di opere longitudinali finalizzate alla difesa delle sponde dall'erosione ad opera del corso d'acqua ed al contenimento delle piene.
- ◆ Tra le principali opere di regimazione sono comprese:
  - ◆ Soglie e cunettoni;
  - ◆ Briglie;
  - ◆ Pennelli;
  - ◆ Rampe;
  - ◆ Casse di espansione
- ◆ Tra le principali opere di difesa sono comprese:
  - ◆ Argini;
  - ◆ Scogliere;
  - ◆ Gabbionate;

- ◆ Rivestimenti di sponda;
- ◆ Muri spondali;
- ◆ Terre rinforzate

### **Articolo 26. Rilascio dell'autorizzazione**

Fatto salvo il rispetto di eventuali altri obblighi attinenti la normativa edilizia, per l'ottenimento dell'autorizzazione comunale relativa alla realizzazione di opere di sistemazione idraulica sul reticolo minore, il richiedente deve:

- ◆ produrre adeguata verifica idraulica della sezione di deflusso;
- ◆ realizzare il progetto del manufatto a scala idonea, tenendo conto delle indicazioni di cui al seguente articolo 28.

### **Articolo 27. Caratteristiche progettuali**

- ◆ Il progetto dovrà essere accompagnato da adeguata relazione idrologico-idraulica attestante che le opere sono state dimensionate per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e con un franco pari ad almeno il 20% della sezione di deflusso ricavata.
- ◆ Per quanto riguarda gli schemi tipo progettuali delle opere di sistemazione idraulica, si fa riferimento al D.G.R. 29/02/2000 n. VI/48740 "Approvazione direttiva Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" o a specifici manuali di letteratura tecnica.

### **Articolo 28. Rilascio di autorizzazioni particolari**

- ◆ L'asportazione di materiale inerte dall'alveo è possibile solo in caso di salvaguardia della pubblica incolumità. Per tale intervento dovrà essere presentata una domanda di escavazione in alveo.
- ◆ Per quanto riguarda l'asportazione di materiale vegetale o di rifiuti dall'alveo, dovrà essere presentata richiesta di autorizzazione comprendente una descrizione del tipo di intervento previsto.

## **TITOLO VIII. PROCEDURE DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER CASI PARTICOLARI**

### **Articolo 29. Rilascio di autorizzazioni per il reticolo minore con ruolo di confine comunale**

Per il rilascio di autorizzazioni o nulla osta nelle aree afferenti al demanio idrico collegato al reticolo minore con ruolo di confine:

- ◆ il richiedente dovrà presentare ai comuni interessati la medesima istanza, con i contenuti e gli elementi tecnici previsti dalla conven-

zione vigente sottoscritta tra i due comuni confinanti, ovvero la documentazione tecnica prevista dal presente titolo;

- ◆ entro i termini stabiliti dalla convenzione, dovrà essere indetta apposita conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
- ◆ nel caso in cui l'intervento o l'opera ricada su una sola sponda, l'istanza dovrà essere presentata al comune di appartenenza della sponda; al comune confinante della sponda opposta dovrà essere richiesta l'emissione di un parere.

### **Articolo 30. Nulla osta per occupazione occasionale**

Nei casi di occupazione di pertinenza idraulica occasionale, legata ad eventi, manifestazioni o necessità particolari, è possibile prevedere il rilascio di concessioni secondo procedure semplificate.

## **TITOLO IX. NORME SPECIALI**

### **Articolo 31. Convenzioni con i comuni limitrofi**

Per la corretta gestione delle aree afferenti al demanio idrico collegato al reticolo minore con ruolo di confine comunale, devono essere stipulate ed approvate in sede di Consiglio Comunale, apposite convenzioni con i comuni limitrofi. Considerando anche quanto previsto dal TITOLO VIII delle presenti norme, tali convenzioni:

- ◆ disciplinano le procedure amministrative, i tempi massimi per il rilascio od il diniego di autorizzazioni o nulla osta, e le modalità di presentazione dei depositi cauzionali;
- ◆ individuano gli elementi tecnici che devono essere contenuti nelle istanze per il rilascio di autorizzazioni o nulla osta;
- ◆ fissano i criteri per la suddivisione dei canoni previsti dalla DGR VII/7868 per le opere di attraversamento;
- ◆ individuano l'Amministrazione competente (scelta tra i due Comuni, anche in avvicendamento) per l'indizione della conferenza dei servizi ai sensi degli articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ai fini di procedere al rilascio di autorizzazioni o nulla osta.